



## TESTO PROVVISORIO

### **Punti di forza del processo giudiziale penale e della procedura penale amministrativa**

*Prof. Pietro Lo Iacono, Libera Università Maria Santissima Assunta*

*Il presente testo costituisce una versione meramente provvisoria della Relazione, in quanto incompleta sotto il profilo contenutistico e mancante dei titoli dei paragrafi e dei sottoparagrafi, nonché delle note. Nella versione definitiva il testo sarà integralmente rivisto dall'Autore anche sotto il profilo lessicale*

1. Le procedure, giudiziali e extragiudiziali, relative alla repressione dei crimini non sono eliminabili, in quanto connesse a una caratteristica indefettibile della Chiesa e cioè la sua imperfezione: la Chiesa è società in cammino e, in quanto tale, non può non presentare situazioni in cui il rispetto dell'ordine giuridico non avviene spontaneamente, ma è frutto di un intervento autoritativo. Siffatti procedimenti, però, pur essendo necessari, non vanno inflazionati (è stato osservato che all'interno della comunità ecclesiale «il processo non è la soluzione ideale dei conflitti»), ma devono essere svolti soltanto quando non vi sia alcuna altra via per ristabilire la giustizia.

Ciò non significa, comunque, attribuire al processo una valenza negativa, giacché lo stesso è strumentale alla realizzazione della giustizia e, quindi, del *bonum commune*. Del resto, un ordinamento giuridico che aspiri alla completezza, cioè a essere autenticamente ordinamento, non può non regolamentare autonomamente le procedure di risoluzione delle controversie.

La regolamentazione è ispirata ad alcuni principi fondamentali dai quali derivano determinati caratteri. I principi ispiratori devono trovare attuazione nella disciplina del processo; i caratteri costituiscono gli strumenti attraverso cui i principi vengono realizzati e, conseguentemente, concretizzano il «volto» del processo, la tecnica che lo permea.

Premesse siffatte brevi considerazioni, è ora opportuno affrontare il tema che mi è stato assegnato e cioè i «punti di forza del processo giudiziale penale e della procedura penale amministrativa» (che va tenuta distinta dalla procedura amministrativa disciplinare): la trattazione cercherà di illustrare sia i principi ispiratori, sia i caratteri, in conformità alla distinzione testé esposta.

1.1. Il processo giudiziale penale e la procedura penale amministrativa presentano sì connotazioni diverse, ma sono accomunati dalla condivisione di alcune regole fondamentali. Entrambi rispondono al principio di legalità, giacché sia il giudice, sia l'Ordinario (individuato in base al domicilio o quasi domicilio del presunto autore del crimine, oppure in base alla diocesi di incardinazione del chierico o al *locus commissi delicti*) devono agire *ad normam iuris*. È il rispetto del principio di legalità, inteso sia con riferimento alla titolarità del *munus regendi*, sia con riferimento al contenuto degli atti di governo e alle modalità di esercizio della potestà, a garantire la rispondenza delle determinazioni della Gerarchia al fine ultimo della *salus animarum*.

Non va dimenticato il can. 221 del *Codex* paolino-giovanneo, che, al §2 relativamente al giudizio in genere e al §3 con riferimento specifico al processo penale, statuisce la necessità di rispettare il disposto legislativo applicato secondo equità: la norma formalizza regole afferenti al diritto divino naturale, poste, in quanto tali, a tutela di ogni essere umano, regole la cui applicabilità non viene scalfita dalla circostanza che si sia commesso un crimine.

1.2. Il processo penale e la procedura penale amministrativa rispondono appieno alla connotazione dell'elasticità, poiché conferiscono al giudice e all'Ordinario grande discrezionalità nel decidere se



### TESTO PROVVISORIO

infliggere la pena, nel determinarne l'entità, nello stabilire il termine *a quo* da cui la sanzione decorrerà.

Il testo del can. 1341 riconferma come non esista nell'ordinamento canonico, quantomeno non in maniera rigida e formalistica, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: viene stabilito, è noto, che l'Ordinario dovrà iniziare la procedura, giudiziaria o amministrativa, volta a irrogare la sanzione penale soltanto nelle ipotesi in cui né utilizzando le vie pastorali, né ricorrendo alla *monitio* e alla *reprehensio* sia possibile eliminare integralmente le conseguenze antiggiuridiche prodotte dal crimine. A questa valutazione non può certamente essere estraneo l'elemento rappresentato dall'eventuale pentimento dell'autore del *delictum*, pentimento che, per ampiezza, sincerità e modalità di manifestazione concreta, dev'essere adeguato alla gravità dell'azione criminosa: è stato evidenziato come nel caso di delitti particolarmente riprovevoli, quali, ad es., quelli di pedofilia e pedopornografia posti in essere dai chierici, l'emendamento del reo non lo sottragga all'inflizione, preferibilmente tramite processo, di una pena adeguata.

Siffatta discrezionalità, circoscritta nei limiti testé evidenziati, non può non essere valutata positivamente, giacché consente di adeguare la reazione dell'ordinamento alle caratteristiche della fattispecie concreta: ovviamente, poiché si tratta di discrezionalità e non di arbitrio, la decisione della Gerarchia dovrà basarsi su elementi oggettivi che verranno raccolti attraverso la cd. indagine previa.

2. La *praevia investigatio* è diretta ad accertare se sia realmente indispensabile infliggere una sanzione penale e, eventualmente, a stabilire quale sia la modalità più opportuna attraverso cui procedere. L'indagine consente una piena valutazione delle circostanze di fatto, nonché dell'adeguatezza rispetto alle stesse della norma generale e astratta, e costituisce, perciò, attuazione in materia penale dell'*aequitas canonica*: «l'investigazione previa è importante per evitare processi inutili o dannosi oppure con insufficienti ragioni *in iure et in facto*».

L'*investigatio* può rivelarsi superflua in una duplice ipotesi: quando appaia evidente l'insussistenza del crimine (sotto tale profilo la non superfluità si avvicina molto alla verosimiglianza della segnalazione del fatto delittuoso); quando, al contrario, appaia lampante non solo la commissione del delitto, ma anche l'identità dell'autore.

L'indagine previa, pur avendo indubitabilmente natura amministrativa, deve essere svolta secondo giustizia e equità: soltanto se ciò avviene il procedimento penale eventualmente instaurato potrà essere, a sua volta, giusto e equo.

L'ordinamento canonico non pone espressamente un limite alla durata dell'investigazione, distinguendosi in ciò dagli ordinamenti secolari, che sovente prevedono che le indagini preliminari debbano svolgersi entro un lasso di tempo determinato tassativamente. Esiste però un limite implicito costituito dal termine di prescrizione dell'azione penale, termine usualmente piuttosto breve (soprattutto se paragonato con quelli previsti dagli ordinamenti statuali), con la nota eccezione dei *delicta graviora contra mores*. È evidente che l'indagine deve concludersi entro un lasso di tempo che consenta eventualmente di perseguire il crimine. Si evita così il protrarsi di situazioni di incertezza che potrebbero risultare nocive sia per le persone coinvolte, sia per l'*utilitas publica* che ha interesse ad accertare la verità entro tempi «giusti» (sul punto torneremo *infra*).

3. Il *Codex* del 1983 non solo ha conservato l'istituto del processo, ma ne ha mantenuto la connotazione giuridica, respingendo le istanze volte a trasformarlo in uno strumento esclusivamente pastorale. Ciò non significa, ovviamente, che lo stesso non risponda alla logica della pastoraltà, giacché qualunque atto di esercizio della potestà di governo presenta siffatta caratteristica: il processo



### TESTO PROVVISORIO

continua, però, a essere puntualmente regolamentato dalla legge, sia pure in modo da lasciare al giudice una congrua autonomia decisionale, onde consentirgli di privilegiare l'equità sostanziale rispetto alla formale osservanza della certezza del diritto e di rispettare la tensione verso la misericordia, tensione che permea integralmente l'ordinamento canonico. Si tratta di uno strumento governato da due valori, verità e giustizia, che, lungi dall'essere in contrapposizione, vanno realizzati entrambi e in pari misura.

Soffermandoci su una particolare tipologia di processo, quello penale (identificato quindi in ragione dell'oggetto), ne riportiamo una delle definizioni più complete, per quanto risalente: «una serie di atti solenni coi quali certe persone a ciò legittimamente autorizzate, osservato un cert'ordine e forma determinati dalla legge, conoscono dei delitti e dei loro autori affinché la pena si storni dagli innocenti e si infligga ai colpevoli». Si tratta di una definizione che privilegia le funzioni di garanzia dell'istituto, come dimostra il riferimento all'efficacia regolatrice delle norme e alla legittimità dell'organo giudicante. S. Giovanni Paolo II ha osservato, al riguardo, che «l'istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo».

Proprio in quanto si tratta di un istituto finalizzato alla tutela di tutte le persone coinvolte, in primo luogo l'imputato e la vittima del (presunto) reato, la dottrina ha individuato un «diritto al processo» preliminare ai «diritti nel processo». La legittimazione ad avvalersi di siffatto strumento costituisce in sé e per sé una forma di garanzia: la natura oggettiva del processo quale garantisce la persona umana. È stato sottolineato come il ricorso alla procedura giudiziaria sia per qualunque ordinamento la via da privilegiare perché nelle singole fattispecie concrete possa ottenersi un risultato che sia realmente «giusto». Siffatta opzione privilegiaria è evidente, prosegue l'orientamento *de quo*, in entrambe le vigenti codificazioni canoniche (a differenza del codice pio -benedettino), come dimostra, ad es., il divieto di infliggere in via amministrativa pene perpetue.

La preferenza per la procedura giudiziaria implica, però, che a essere caratterizzata da equità sia la tipologia di processo concretamente utilizzata: senza un adeguato strumento processuale qualunque diritto sostanziale rischia di ridursi a mera enunciazione teorica.

Anche la procedura amministrativa (il cd. processo non giudiziale) è governata, comunque, dal principio di legalità (cfr. *supra*). È stato sottolineato, invero, come l'Ordinario non possa agire arbitrariamente e come il decreto finale con il quale sia eventualmente irrogata una pena abbia natura complessa, in quanto presupponga un articolato iter procedimentale inclusivo eventualmente dell'emanazione di decreti preliminari a quello conclusivo. Siffatta articolazione sarebbe addirittura analoga a quella propria del processo giudiziale e ciò avrebbe indotto il legislatore, in sede di elaborazione del *Codex* del 1983, ad attenuare, rispetto al disposto originario, la preferenza per quest'ultimo quale modalità di inflizione della sanzione penale.

4. Uno dei diritti fondamentali del fedele è, pertanto, quello a un giusto processo: si tratta di una nozione di non facile individuazione, in quanto dotata, sotto certi profili, di natura «metalegale».

La canonistica ritiene che il giusto processo sia caratterizzato: dal principio del contraddittorio; dall'alterità del soggetto giudicante; dalla pubblicità; da un effettivo diritto di difesa. Questi elementi vengono raggruppati in due grandi connotazioni: indipendenza del giudice; diritto di difesa.

L'indipendenza costituisce una caratteristica essenziale, connaturata alla funzione giudicante, essendo quest'ultima *ministerium veritatis*: un giudice non potrebbe essere effettivamente tale senza siffatta connotazione, dovendo egli identificarsi con la *iustitia animata*. La garanzia



### TESTO PROVVISORIO

dell'indipendenza concerne tutti coloro che, a qualunque titolo, partecipano della funzione giudicante, inclusi i giudici delegati e gli uditori.

L'indipendenza dell'organo giudicante è resa evidente innanzitutto dalla sua stabilità. La funzione giudiziaria, intesa come potestà di decidere la causa, si configura usualmente come ordinaria, cioè, è risaputo, annessa all'ufficio, anche se caratterizzata dalla vicarietà. Appaiono eccezionali, invero, le ipotesi di giudici delegati *ad casum* (una delle più significative è rappresentata indubbiamente dalla facoltà riconosciuta dalla disciplina sui *delicta graviora* al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (d'ora in avanti indicata con l'acronimo CDF) di nominare «iudices deputatos»), se non per svolgere meri adempimenti istruttori.

La *ratio* di siffatta scelta normativa risiede indubitabilmente nella volontà di evitare situazioni di «precarietà» che potrebbero compromettere l'imparzialità e la terzietà del giudice: nei limiti in cui ciò è consentito dalla peculiare struttura istituzionale della Chiesa, nella quale, è noto, è assente il principio della separazione dei poteri, quantomeno secondo la rigida accezione fatta propria dallo Stato moderno, occorre garantire stabilità e continuità nella titolarità dell'ufficio di *iudex* e, correlativamente, autonomia di valutazione nei confronti degli eventuali *desiderata* della Gerarchia, in primo luogo del vescovo diocesano.

Estrinsecazione della terzietà è poi l'impossibilità che l'organo giudicante possa iniziare il procedimento penale *ex officio* (trova qui piena applicazione il brocardo *nemo iudex sine actore*): l'iniziativa processuale è riservata al Promotore di giustizia. Né è ipotizzabile, osserva un indirizzo dottrinale, che in sede di decisione della causa il giudice si discosti dal libello introduttorio e dalla conseguente determinazione della formula del dubbio: ciò risulterebbe vietato anche qualora dovesse apparire necessario per una maggior tutela del *bonum commune*.

La terzietà dell'organo giudicante è ulteriormente suffragata dal dovere dello stesso di astenersi (e dalla correlativa facoltà delle parti di ricusarlo nel caso in cui siffatto dovere non venga adempiuto) qualora, a causa dell'oggetto del giudizio o dei soggetti coinvolti, sia interessato all'esito del processo. Statuizione analoga concerne il Promotore di giustizia, in modo da ribadire che quest'ultimo è sì parte del processo, ma unicamente al servizio del *bonum commune*.

Va altresì sottolineata la previsione di sanzioni penali — consistenti, per esplicito disposto normativo, in vere e proprie pene canoniche e insuscettibili, quindi, di esaurirsi in semplici rimedi penali o penitenze — a carico dei giudici, nonché degli altri ministri del tribunale, che violino il segreto di ufficio, arrechino, volutamente o con colpa grave, danno alle parti, giudichino una causa indebitamente, in quanto non sorretti da alcun titolo di competenza, o, al contrario, neghino giustizia, rifiutandosi di trattare una causa per la quale sono palesemente competenti.

5. Il *favor rei*, che integra uno dei principi fondamentali del giudizio penale, nonché della procedura penale amministrativa, presenta molteplici proiezioni.

La prima è indubitabilmente la presunzione di innocenza. Se non si raggiunge la certezza morale circa la colpevolezza dell'imputato, quest'ultimo va assolto; analogamente, non si deve nemmeno giungere all'instaurazione del processo o della procedura amministrativa se, una volta terminata l'indagine previa, non risultino elementi sufficienti da cui desumere la probabile commissione di un delitto e l'identità del presunto responsabile.

Una seconda proiezione del *favor rei* può poi essere individuata nella massima *in dubio pro reo*, anch'essa priva di una esplicita formalizzazione in un apposito canone. La dottrina indica, comunque, quali esempi della positivazione della massima in parola: il principio *onus probandi incumbit ei qui asserit* (formalizzato nel can. 1526, §1); la regola secondo cui se il giudice non riesce raggiungere la



### TESTO PROVVISORIO

certezza morale, deve prosciogliere il convenuto (formalizzata nel can. 1608, §4); l'applicabilità della disciplina più favorevole all' accusato qualora successivamente al delitto si verificano modifiche legislative (applicabilità sancita dal can. 1313, §1).

Al *favor rei* sono ascrivibili anche: la disposizione che consente al Promotore di rinunciare in qualunque momento, con il consenso dell'Ordinario o addirittura su incarico dello stesso, all'istanza (da notare che perché siffatta rinuncia sia valida occorre che venga accettata dall'imputato, il quale potrebbe avere interesse, invece, a giungere a una pronuncia assolutoria); la statuizione che prevede il diritto dell'imputato a prendere la parola per ultimo durante la fase di discussione della causa; il canone che riconosce all'accusato il diritto di proporre appello avverso la sentenza che lo abbia prosciolto soltanto perché il giudice, avvalendosi delle facoltà conferitegli dalla normativa codiciale, abbia ritenuto preferibile non infliggere alcuna pena; la disposizione in base alla quale se dalle risultanze processuali emerge l'innocenza dell'imputato, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione anche se l'azione penale si sia estinta, disposizione posta a tutela non solo dell'imputato, ma anche dell'interesse pubblico alla corretta ed efficiente amministrazione della giustizia; la previsione relativa all'efficacia sospensiva dell'appello (efficacia che concerne anche il decreto penale amministrativo), previsione applicabile non soltanto alle pene espiatorie, ma anche alle censure (in ciò il nuovo Codice ha ampliato la tutela dell'accusato, poiché il legislatore piobenedettino aveva previsto che relativamente alle pene medicinali l'appello avesse semplicemente effetto devolutivo).

Quest'ultima statuizione appare improntata a grande equilibrio, poiché tutela l'imputato senza però pregiudicare l'interesse pubblico a che il crimine non venga reiterato o le prove alterate, stante l'esclusione dalla summenzionata efficacia sospensiva delle misure cautelari eventualmente adottate.

6. I processualisti non sono unanimi nell'affermare se sia preferibile il dibattimento orale (immediatezza istruttoria) o quello scritto (mediatezza della raccolta delle prove). L'ordinamento canonico ha escluso però che il processo contenzioso orale possa essere utilizzato in sede penale, formulando così una chiara preferenza per la scrittura.

Si tratta di una scelta certo non priva di inconvenienti, dal momento che si è evidenziato come la verbalizzazione degli interrogatori non possa recepire numerose «sfumature» (quali il tono della voce, la postura) non irrilevanti ai fini dell'accertamento della verità dei fatti. Al tempo stesso, però, non possono trascurarsi i pregi della scrittura, tra cui il consentire al giudice di soffermarsi soltanto sui dati probatori *stricto sensu* intesi, sfuggendo a eventuali suggestioni determinate dalla partecipazione al processo di una parte o di un teste dotati di personalità magnetica e/o accattivante: la verbalizzazione quale mezzo che favorisce il raggiungimento di una certezza morale fondata esclusivamente sulle risultanze contenute negli atti processuali.

7. Tra gli elementi imprescindibili perché un processo possa fregiarsi della qualifica di «giusto» v'è indubbiamente il rispetto del diritto di difesa in situazione di parità con l'accusa. Siffatto diritto è stato definito «ius inalienabile in ipso iure naturae radicatam». Ciò anche qualora si tratti di perseguire crimini particolarmente riprovevoli, quali la pedofilia e la pedopornografia: la stessa CDF, pur titolare della facoltà di sanare gli atti invalidi a causa della violazione di una legge meramente processuale da parte di un Tribunale inferiore, deve sempre far salva la possibilità di difendersi.

Poiché il principio del *favor rei* e il rispetto dello *ius defensionis* rientrano nel diritto divino naturale devono essere osservati, con i dovuti adattamenti, anche nell'ambito del procedimento penale



### TESTO PROVVISORIO

amministrativo: in caso contrario vi sarebbe la concreta possibilità che il provvedimento conclusivo, pur formalmente corretto, non risponda alla giustizia sostanziale.

Viene osservato, in merito, come il diritto di difesa sia sostanzialmente rispettato (inclusa la facoltà di avvalersi di un legale) anche dalla normativa sulle facoltà speciali concesse alla Congregazione Per il Clero e alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Anche la CDF, poi, ai sensi delle *Normae de gravioribus delictis*, se decide di utilizzare la procedura amministrativa, attraverso il deferimento diretto del chierico al Pontefice, deve comunque garantire lo *ius defensionis*. Non può dubitarsi, in conclusione, del fatto che, sia pure con le peculiarità determinate dalla natura del procedimento, anche in ambito amministrativo venga sostanzialmente garantita all'imputato la facoltà di difendersi.

7.1. È necessario che nel processo penale l'accusato si avvalga dell'assistenza professionale di un legale, di fiducia o nominato dal giudice; significativa appare, al riguardo, l'esplicita previsione della possibilità del gratuito patrocinio. Secondo un orientamento, il mancato rispetto del diritto all'assistenza tecnica è causa di nullità del giudizio. Va sottolineato, invero, come la dottrina processualistica, non solo canonistica, abbia ravvisato nell'assistenza da parte di un legale un elemento essenziale ai fini della realizzazione di un effettivo contraddittorio.

Relativamente poi al procedimento amministrativo, la presenza dell'avvocato è obbligatoria soltanto nell'ambito dell'impugnazione innanzi al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica: nelle fasi precedenti è comunque facoltà dell'accusato avvalersi dell'opera professionale di un legale.

7.2. Affinché il diritto di difesa non si esaurisca in una mera enunciazione formale è necessario l'effettivo rispetto del contraddittorio, che costituisce l'essenza della difesa stessa. Si tratta di un principio strettamente ricollegato all'imparzialità dell'organo giudicante (cfr. *supra*), imparzialità che presuppone che le parti, sviluppando in posizione di parità le rispettive argomentazioni, suscitino il giudizio, improntato a oggettività e terzietà, di un altro soggetto.

Da notare che il contraddittorio presenta due distinte sfaccettature: «contraddittorio argomentativo», ossia diritto di tutti i soggetti coinvolti di esporre le proprie ragioni, diritto al quale corrisponde il dovere del giudice di ascoltarle; «contraddittorio sulla prova», cioè diritto a che le prove vengano acquisite e valutate in contraddittorio tra le parti. L'ordinamento canonico garantisce entrambe le sfaccettature; emblematico il fatto che, vigente il *Codex* pio-benedettino, il giudizio venisse definito come «legitima *disceptatio* [il corsivo è nostro: *n.d.a.*] et definitio» di una controversia.

Relativamente, in particolare, all'istruttoria, il *Codex* del 1983 attribuisce alle parti un'amplissima libertà nella scelta delle prove da addurre, con gli unici limiti della loro liceità e della pertinenza alla causa: è previsto finanche il confronto tra i testimoni, nonché tra un testimone e una delle parti, in caso di dichiarazioni discordanti.

Risulta più difficile, invece, mantenere la parità di posizione delle parti nel procedimento penale amministrativo, dato che chi deve disporre l'acquisizione delle prove chieste dall'imputato è lo stesso organo che ha promosso l'accusa.

In ogni caso è stato evidenziato che nell'ambito della procedura penale amministrativa l'accusato ha sicuramente diritto a essere informato in modo preciso dell'accusa e a conoscere le prove raccolte: sarebbe nullo il decreto adottato sulla base di un elemento di prova di cui l'imputato fosse rimasto all'oscuro.



### TESTO PROVVISORIO

7.3. Al diritto di difesa va ricondotta anche la pubblicità del procedimento, pubblicità che costituisce una delle principali innovazioni del nuovo *Codex*. Il legislatore ha accolto la sollecitazione contenuta nei Principi per la riforma del *C.I.C.*, laddove si auspicava una piena «trasparenza» del processo penale. Ciò non va confuso con la divulgazione, stante l'esistenza di varie forme di segretezza (il cd. segreto processuale, di ufficio, di sommario, documentale).

La «trasparenza» ricomprende innanzitutto, ma non esclusivamente, la conoscenza (o quantomeno la conoscibilità) degli atti processuali da parte dell'imputato e del suo legale (quest'ultimo, è risaputo, può anche averne copia). Siffatto profilo caratterizza tutto lo svolgimento del processo, non essendo limitato alla sola fase della pubblicazione degli atti: basti pensare al diritto dell'avvocato di assistere agli interrogatori, diritto che può essere limitato dal giudice soltanto in presenza di specifiche motivazioni, motivazioni che nell'ambito del giudizio penale devono rivestire peculiare gravità, giacché l'intervento del legale garantisce la parità di posizione tra difesa e accusa.

Relativamente poi alla fase specifica della pubblicazione, va sottolineato il carattere eccezionale della facoltà del giudice di disporre che qualche atto non venga fatto conoscere ad alcuno, facoltà circoscritta alle cause che riguardano il bene pubblico, tra cui appunto quelle penali. La circostanza che la segretezza abbia valenza *erga omnes* e sia quindi compatibile con il principio della parità delle parti non toglie, infatti, che appaia sostanzialmente utopico realizzare la condizione alla quale, per esplicito disposto legislativo, è subordinata la legittimità della secretazione e cioè «*ius defensionis semper integrum maneat*»: risulta impossibile agire o resistere contro elementi totalmente sconosciuti. La giurisprudenza ha sottolineato, invero, la necessità di pubblicare gli atti integralmente, in modo che sia possibile un effettivo rispetto del principio del contraddittorio.

8. Come già il Codice pio-benedettino, la nuova codificazione non prevede, in linea di principio, l'attribuzione ai vari mezzi di prova di una rilevanza e di un'efficacia predeterminate dal legislatore, optando per il libero convincimento del giudice chiamato a valutare i dati probatori secondo la propria coscienza e a perseguire unicamente l'accertamento della verità (*favor veritatis*).

Appare significativo che, secondo il disposto codiciale, nelle cause penali — e in genere in tutte le cause che riguardano il bene pubblico — la confessione delle parti, quindi dell'imputato, possa rivestire valore di prova piena soltanto qualora corroborata da altri elementi probatori: anche in caso di ammissione di colpevolezza l'ordinamento lascia al giudice la libertà di decidere quale valore attribuire a siffatta ammissione; conseguentemente, nonostante l'imputato abbia confessato, potrà essere disposta la prosecuzione dell'istruttoria.

È stato autorevolmente rilevato che il giudice deve prendere la sua decisione sulla base di tre parametri, cioè «l'onesta coscienza illuminata da Dio, — i fatti e le prove adottati dalle parti, — la norma legis». Siffatto principio è connesso con un'altra regola fondamentale, quella che subordina la decisione del giudice al raggiungimento della certezza morale. È nota la definizione di *moralis certitudo* enunciata da Sua Santità Pio XII, sia riferendosi al processo in generale, sia con riferimento specifico al processo penale: soltanto il raggiungimento della certezza morale, che nell'ambito della repressione dei crimini equivale all'esclusione di «ogni ragionevole e serio dubbio» circa la condotta esteriore e circa la sua imputabilità, costituisce garanzia dell'emanazione di una pronuncia che sia fondata sì sul libero convincimento, ma al tempo stesso sia sorretta da un *iter* logico argomentativo che escluda che si possa razionalmente pervenire a una diversa valutazione.

Siffatto *iter* deve essere reso noto, in modo da consentire di comprenderne la coerenza e la solidità. Ciò spiega l'obbligo del giudice di descrivere i motivi, sia in diritto, sia in fatto, sui quali si fonda la decisione presa obbligo il cui inadempimento determina la nullità (sia pure sanabile) della sentenza.



### TESTO PROVVISORIO

L'inserimento nella sentenza delle motivazioni riveste peculiare importanza non solo per le parti del processo, Promotore di Giustizia e imputato, e per l'eventuale organo giudicante di appello (non a caso la dottrina ha utilizzato la significativa espressione «motivazioni coram partibus») che potrà così valutare la coerenza della decisione impugnata e la sua rispondenza ai dati acquisiti mediante l'istruttoria, ma anche per tutta la comunità ecclesiale. Non va trascurato che le cause penali hanno, *ex natura rei*, valenza pubblica, sicché conoscere le ragioni, giuridiche e fattuali, che stanno alla base della decisione trascende lo specifico interesse dei soggetti coinvolti per divenire una componente della realizzazione del *bonum commune*.

9. La decisione giudiziaria può essere impugnata attraverso vari gravami (appello, *querela nullitatis*, *restitutio in integrum*). L'impugnabilità è espressione di un principio di diritto divino naturale, esplicitamente incluso tra quelli che hanno presieduto alla revisione del *Codex* latino e assunto quale regola generale dalle vigenti codificazioni canoniche: non a caso le decisioni inappellabili sono tassativamente indicate sia nel *C.I.C.*, sia nel *C.C.E.O.* Anche la normativa sui *delicta graviora* ha voluto rispettare siffatta connotazione, stabilendo che le sentenze emanate dalla CDF non vengano approvate specificamente dal Pontefice, onde evitare la loro insindacabilità.

Da notare che la facoltà di appellarsi è riconosciuta sia all'imputato, sia al Promotore. Mentre relativamente al primo la legge si rimette alle sue determinazioni e valutazioni (e non potrebbe essere altrimenti), in ordine al secondo il Codice indica alcuni parametri cui lo stesso deve improntare la propria azione, sottolineando che la possibilità di impugnare la sentenza sussiste quando la stessa non abbia raggiunto gli scopi cui è preordinata e cioè la riparazione dello scandalo e la reintegrazione della giustizia. Al fine, però, di garantire anche in tale ambito l'elasticità dell'ordinamento e l'applicazione dell'*aequitas*, il legislatore si è espresso in termini di possibilità (la locuzione utilizzata è «appellare potest») e non di obbligatorietà.

Anche in ordine ai decreti penali è possibile avvalersi di mezzi di impugnazione. Tra le garanzie della giustizia sostanziale rientra indubbiamente la possibilità di ricorrere avverso il decreto penale innanzi a un organo giudiziario indipendente, non essendo possibile una adeguata protezione dei diritti dei fedeli in assenza di una giurisdizione amministrativa concretamente fruibile. Si tratta, quindi, di una tutela complessa e articolata.

Al tempo stesso non mancano però segnali di una possibile riduzione della vigenza di siffatto sistema di garanzie. Lo stessa normativa sui *delicta graviora*, nel precisare la possibilità di ricorrere gerarchicamente avverso i decreti della CDF — in passato innanzi alla cd. FERIA IV, oggi davanti all'apposito Collegio istituito recentemente da Francesco —, esclude qualsiasi altro gravame, circoscrivendo notevolmente l'operatività del diritto a un doppio grado di giudizio. Il procedimento amministrativo si riconferma così meno attento alla tutela delle parti rispetto al processo.

10. Tra le connotazioni alla cui presenza è subordinata la qualifica di un processo come «giusto» rientra indubbiamente la durata non eccessiva. La ragionevole durata del processo è posta a presidio non solo dei diritti dell'imputato, ma di quelli di tutte le parti coinvolte (ad es., il soggetto leso dalla condotta criminosa). Si inserisce in tale ottica la vigente disposizione codiciale secondo cui il processo deve concludersi entro il termine massimo di un anno in primo grado e di sei mesi in appello: in tal modo sono stati dimezzati i termini previsti dal *Codex* del 1917.

Si tratta, ovviamente, di termini ordinatori, che presentano, però, a nostro sommo avviso, un significato simbolico non indifferente, essendo espressione dello sfavore dell'ordinamento canonico verso la tardiva giustizia. Del resto, è stato sottolineato che la presenza di personale adeguatamente





### TESTO PROVVISORIO

preparato e qualificato consente di svolgere il processo nello stesso lasso di tempo necessario a effettuare la procedura penale amministrativa.

La celerità in ogni caso non deve andare a discapito della ricerca della verità. Sotto tale profilo la normativa canonica appare equilibrata, in quanto persegue la velocità del processo senza con ciò sacrificare l'attività probatoria promossa dalle parti o svolta *ex officio* dal giudice.

Considerazioni analoghe possono essere svolte relativamente al procedimento amministrativo, dato che lo stesso, *ex natura rei*, dovrebbe essere connotato dalla speditezza.

10.1. Il *Codex* paolino-giovanneo prevede che l'Ordinario possa adottare misure cautelari allo scopo di evitare l'inquinamento delle prove, garantire il regolare svolgimento del processo, prevenire lo scandalo: il legislatore ha evidentemente cercato di raggiungere un equilibrio tra siffatte importanti esigenze e la necessità di non anticipare la pronuncia del giudice. Molto opportunamente siffatte misure possono essere utilizzate soltanto dopo aver sentito il Promotore di giustizia e aver citato l'imputato. Da notare che, secondo un indirizzo, i provvedimenti in parola potrebbero essere adottati anche all'interno del procedimento penale amministrativo.

Analogamente, in caso di assoluzione è possibile ammonire l'imputato o utilizzare rimedi penali, oppure vie pastorali al fine di garantire il bene dell'imputato stesso, oppure l'interesse collettivo: si tratta, a nostro giudizio, di un'applicazione e dell'equità canonica alla fase postprocessuale.

10.2. Le vigenti codificazioni canoniche contengono alcune norme relative all'esperibilità da parte della vittima del crimine dell'azione per il risarcimento dei danni: è infatti previsto che la stessa possa esercitare nell'ambito del giudizio penale un'azione contenziosa diretta al ristoro del danno subito; ciò in attuazione del principio generale relativo all'obbligo di risarcire il danno gravante su chi, tramite un atto giuridico illegittimo, abbia nuociuto ad altri.

Si cerca così di contemperare la piena tutela della parte lesa con la necessità di non rallentare l'accertamento della verità, come dimostra la possibilità che il giudice differisca il giudizio sui danni a un momento successivo alla pronuncia della sentenza penale definitiva, possibilità stabilita «ad nimias poenalis iudicii moras vitandas».